

Sigg.ri Nada Malanima, Gerardo Manzoli

Al Direttore generale Valutazioni Ambientali
del Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica,
VA@pec.mase.gov.it

e p.c.

al Ministro della Cultura,
udcm@pec.cultura.gov.it

al Presidente della Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it

al Presidente della Regione Lazio
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

al Soprintendente speciale per il P.N.R.R.
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Ministero della Cultura
dg-abap@pec.cultura.gov.it

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo
sabap-si@pec.cultura.gov.it

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale
sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

al Sindaco di Pitigliano
comune.pitigliano@postacert.toscana.it

al Sindaco di Manciano
comune.manciano@postacert.toscana.it

al Sindaco di Sorano
comune.sorano@cert.legalmail.it

al Sindaco di Onano
comuneonano@pec.it

al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
segreteria.ministro@pec.mase.gov.it
segreteria.capogab@pec.mase.gov.it
mase@pec.mase.gov.it

Montauto (Manciano, GR), 29 luglio 2024

Oggetto: atto intervento procedura V.I.A. progetto centrale eolica "Pitigliano" proposta da RWE Renewables Italia s.r.l. in località varie dei Comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano (GR) e Onano (VT). ID 12691

PREMESSO CHE

- con avviso dell'8 luglio 2024, codice procedura 12691, codice MASE-2024-0125208, è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto di realizzazione della centrale eolica "Pitigliano" proposta da RWE Renewables Italia s.r.l. (sede in Roma, Via Andrea Doria n. 41/G) in località varie dei Comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano (GR) e Onano (VT).

- è stata analizzata la documentazione in proposito pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/11035/16511>);

- tale progetto rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale ai sensi degli artt. 21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

- i sottoscritti Nada Malanima, _____ e Gerardo Manzoli, _____, in qualità di privati cittadini, conseguentemente formulano intervento nel presente procedimento di V.I.A. con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 21 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., con tutti i diritti e le facoltà di legge, con le seguenti

OSSERVAZIONI

- detto progetto è testualmente così descritto (vds. avviso al pubblico):

"Il progetto è localizzato in regione Toscana in provincia di Grosseto, con un breve tratto di cavidotto interno in Regione Lazio in provincia di Viterbo, e prevede la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico della potenza nominale di 140 MW costituito da 20 generatori eolici da 7,0 MW collocati nel comune di Pitigliano (14 WTG) e Sorano (6 WTG) (GR), e dalle relative opere civili ed elettriche connesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: piazzole di montaggio e manutenzione, viabilità nuova e da adeguare, cavidotti, cabina di consegna, etc.) che interessano i comuni di Pitigliano (GR), Sorano (GR), Manciano (GR) e Onano (VT).

Gli aerogeneratori in progetto hanno un diametro del rotore pari a 170m. ed un'altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m. Questi verranno collegati tra loro tramite cavidotto interrato a 36kV e trasporteranno l'energia prodotta alla cabina di consegna produttore. L'impianto sarà collegato in antenna a 132 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 132/36 kV, da collegare mediante due nuovi elettrodotti RTN a 132 kV su una nuova SE RTN 380/132 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Montalto - Suvereto" e alle linee RTN 132 kV afferenti alla Cabina Primaria Manciano ricollegata in doppia antenna alla suddetta Stazione Elettrica";

- Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma";

- l'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., come chiaramente indicato nella Tavola Beni Paesaggistici individuati nella Disciplina dei Beni Paesaggistici del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (P.I.T.) della Toscana (approvato con deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 e successivi aggiornamenti) e ripreso dalla medesima Società proponente (vds. Relazione tecnica generale, pag. 12). Inoltre il centro storico di Pitigliano e le aree contigue sono tutelati con specifico vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (individuazione con D.M. 1 Luglio 1967);

- l'area interessata dal progetto è vicina a vari siti rientranti nella Rete Natura 2000, di cui alle direttive n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora e n. 09/137/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica, precisamente:

Siti Natura 2000

Codice

Distanza [km]

Selva del Lamone e Monti di Castro	ZPS IT6010056	0,22
Selva del Lamone	ZSC IT6010013	0,22
Monti di Castro	ZSC IT6010056	1,0
Caldera di Latera	ZPS/ZSC IT6010011	0,89
Lago di Mezzano	ZSC/ZPS IT6010012	2,33
Alto corso del Fiume Fiora	ZPS/ZSC IT51A0019	5,56
Monte Rufeno	ZPS IT010003	10
Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana	ZSC/ZPS IT010055	5

- si deve ricordare che la deliberazione Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 1996 e la giurisprudenza includono le aree ricadenti nella Rete Natura 2000 (ZSC, SIC, ZCS) fra le aree naturali protette.

La sentenza Corte cass., Sez. III, 15 luglio 2022, n. 27466 ha affrontato l'ampiezza della qualifica di "area naturale protetta".

In particolare, secondo la Suprema Corte, "va ribadito il risalente insegnamento secondo cui il concetto di "aree naturali protette" è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette (così, infatti: Cass. pen., Sez. III, 24 marzo 2017, n. 14488; Id., Sez. III, 22 novembre 2003, n. 44409). Ed invero, anche i siti di importanza comunitaria (SIC) sono classificati come aree protette, giusta la previsione di cui alla Delib. Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 1996, art. 1 adottata, ai sensi della L. n. 394 del 1991, art. 3, comma 4, dall'allora competente Comitato per le aree naturali protette".

Nel medesimo orientamento vds. anche Cass. pen., Sez. III, 11 maggio 2020, n. 14246, Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 11875

Il novero delle "aree naturali protette" non comprende soltanto i parchi nazionali e i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali e regionali, i parchi naturali interregionali, le zone umide di importanza internazionale, ma comprende anche i siti rientranti nella Rete Natura 2000, cioè i siti di importanza comunitaria (S.I.C.), le zone di protezione speciale (Z.P.S.), le zone speciali di conservazione (Z.S.C.), individuate ai sensi dell'adirettiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, la fauna e la flora e ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica.

Quindi, quali "aree naturali protette", le aree ricadenti nella Rete Natura 2000 risultano tutelate anche con il vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1°, lettera f, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

- in proposito, si ricorda, poi, che l'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è stata individuata una "fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici". Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a "tre chilometri" per gli impianti eolici e a "cinquecento metri" per gli impianti fotovoltaici. Detta fascia di rispetto risulta, quindi, nel caso di specie estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l'area;

- emergono, poi, numerosi progetti di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, pertanto il progetto in argomento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo le opere già esistenti ovvero in progetto, al fine di valutare l'impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte,

Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263);

- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333);

- qualche sintetica considerazione sulla speculazione energetica in corso in Italia è stata svolta autorevolmente dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, che, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: "... è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) ... tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno ... previsto ... a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW" (nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024)".

Qui siamo alla reale sostituzione paesaggistica e culturale, alla sostituzione economico-sociale, alla sostituzione identitaria.

Il fenomeno della speculazione energetica, oltre che nella Tuscia, è pesantemente presente in modo particolare in Sardegna, in Puglia, nella Maremma, in Sicilia, sui crinali appenninici.

In tutto il territorio nazionale le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 30 giugno 2024 risultano complessivamente ben 5.930, pari a 341,33 GW di potenza, suddivisi in 3.805 richieste di impianti di produzione energetica da fonte solare per 150,29 GW (44,03%), 1.992 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 106,74 GW (31,27%) e 133 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a mare 84,30 GW (24,70%).

Un'overdose di energia potenziale che non potrebbe esser nemmeno esser consumata. Significa energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè soldi che usciranno dalle tasse dei contribuenti).


Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche, che – oltre ai certificati verdi e alla relativa commerciabilità, nonché agli altri incentivi – beneficiano degli effetti economici diretti e indiretti del dispacciamento, il processo strategico fondamentale svolto da Terna s.p.a. per mantenere in equilibrio costante la quantità di energia prodotta e quella consumata in Italia. In particolare, riguardo gli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, "se necessario, Terna invia specifici ordini per ridurre o aumentare l'energia immessa in rete alle unità di produzione", ma l'energia viene pagata pur non utilizzata. I costi del dispacciamento sono scaricati sulle bollette degli Italiani.

Inoltre, la Commissione europea – su richiesta del Governo Italiano – ha recentemente approvato (4 giugno 2024) un regime di aiuti di Stato "volto a sostenere la produzione di un totale di 4 590 MW di nuova capacità di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili". In particolare, "il regime sosterrà la costruzione di nuove centrali utilizzando tecnologie innovative e non ancora mature, quali l'energia geotermica, l'energia eolica offshore (galleggiante o fissa), l'energia solare termodinamica, l'energia solare galleggiante, le maree, il moto ondoso e altre energie marine oltre al biogas e alla biomassa. Si prevede che le centrali immetteranno nel sistema elettrico italiano un totale di 4 590 MW di capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. A seconda della tecnologia, il termine per l'entrata in funzione delle centrali varia da 31 a 60 mesi".

Il costo del regime di aiuti in favore delle imprese energetiche sarà pari a 35,3 miliardi di euro e sarà finanziato "mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali".

A questo si aggiunga quanto emerge da una nota consegnata da un gruppo di ingegneri energetici anonimi a Italia Nostra in cui si legge quanto segue: il contributo dell'eolico nel soddisfare il fabbisogno energetico italiano è pari all'1,45% (dati Terna 2022); il previsto raddoppio degli impianti eolici in Italia lo porterebbe a c. il 3%, dato non certo dal momento che "gli impianti eolici attualmente in funzione sono situati nelle aree più ventose, mentre oggi si punta ad occupare anche le aree con vento scarso, come l'Appennino o le basse colline e le pianure della Maremma, con conseguente calo di produttività". In proposito riporto di seguito la mappa della ventosità europea riportata nello European Wind Atlas

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/112135732/European_Wind_Atlas.pdf



“Se oggi l’eolico soddisfa l’1,45% del fabbisogno energetico italiano, e l’Italia consuma lo 0,97% dei consumi mondiali, possiamo dire che l’eolico italiano contribuisce a soddisfare lo 0,014% dei consumi energetici mondiali, cioè una parte su settemila (...). Ma in realtà il contributo è ancora più basso: le statistiche ci dicono che le emissioni di CO₂ non dipendono solo dalla produzione di energia, ma anche da altre attività umane (agricoltura, allevamenti, rifiuti, ecc.). Precisamente il contributo del settore energia alle emissioni di CO₂ in Europa è circa del 77% (dati Eurostat). Perciò, possiamo dire che l’eolico italiano contribuisce a ridurre le emissioni mondiali di CO₂ dello 0,01%, cioè una parte su diecimila (= 0,01%). (...) Vogliamo solo ribadire di pensarci bene prima di distruggere la natura delle nostre montagne, visto il risultato così misero che se ne ottiene in cambio.”

Insomma, siamo all’overdose di energia producibile da impianti che servono soltanto agli speculatori energetici, mentre per la collettività e per l’ambiente si produrrebbero solo danni irreversibili:

- qualora l’impianto venisse realizzato, tra fase di cantiere e fase di esercizio di 20 aerogeneratori da 200 metri di altezza (pari al doppio della Torre di Pisa o a un condominio di 50 piani) con un impianto di base di 600-800 metri cubi di cemento (mezzo campo da calcio, quasi 2000 tonnellate di peso), i danni a cui va incontro il territorio sono giganteschi, e vanno dal «consumo di suolo agricolo e forestale», ai «rischi di dissesto idrogeologico», per arrivare fino ai «disastrosi effetti sul turismo e sull’economia locali». A soffrirne, in primo luogo, sarebbe il territorio, i suoi abitanti, il suo habitat, il suo paesaggio, ma i danni all’ambiente, come ormai

sappiamo bene tutti, ricadono sulla collettività, sia nel breve che soprattutto nel lungo periodo (ricordiamo, tra

Faltro, che tra 30 anni, quando le turbine saranno verosimilmente obsolete e dovranno essere dismesse, non essendo riciclabili né evidentemente biodegradabili, il loro smaltimento sarà un problema per la collettività, non certo per l'effimera società che oggi ce le propone).

- in sintesi, la realizzazione di un impianto come quello proposto, con turbine eoliche di proporzioni abnormi disseminate su un territorio poco costoso (non edificabile, non intensivamente produttivo) andrebbe ad esclusivo vantaggio della società proponente, che evidentemente punta a comprimere i costi per la società proponente (aerogeneratori abnormi / terreni poco sfruttati) e all'accaparramento degli ingenti incentivi disposti dall'Europa che sostanzialmente la salvaguardano dai rischi aziendali. Mentre il territorio e la collettività subirebbero: uno smodato CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO E FORESTALE e insostenibili IMPATTI SU AMBIENTE, BIODIVERSITÀ, EQUILIBRI IDROMORFOLOGICI, PAESAGGIO, AGRICOLTURA, TURISMO RURALE ED ESCURSIONISMO, e più in generale SULLE ECONOMIE LOCALI INCENTRATE SU QUESTI VALORI, nonché - come evidenziato più sopra - AUMENTI DELLE BOLLETTE DELL'ENERGIA.

- Qualche proposta alternativa.

Dopo aver quantificato il quantitativo di energia elettrica realmente necessario a livello nazionale, sarebbe auspicabile che fosse lo Stato a pianificare in base ai reali fabbisogni energetici le aree a mare e a terra dove installare gli impianti eolici e fotovoltaici e, dopo coinvolgimento di Regioni ed Enti locali e svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), mettesse a bando di gara i siti al migliore offerente per realizzazione, gestione e rimozione al termine del ciclo vitale degli impianti di produzione energetica.

Inoltre, come afferma e certifica I.T.S.P.R.A. (vds. Report Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, Edizione 2023, Report n.37/202), è molto ampia la superficie potenzialmente disponibile per installare impianti fotovoltaici sui tetti, considerando una serie di fattori che possono incidere sulla effettiva disponibilità di spazio (presenza di cornicioni e impianti di condizionamento, ombreggiamento da elementi costruttivi o edifici vicini, distanza necessaria tra i pannelli, esclusione dei centri storici). Dai risultati emerge che la superficie netta disponibile può variare da 757 a 989 km quadrati. In sostanza, si spiega, "ipotizzando tetti piani e la necessità di disporre di 10,3 m2 per ogni kW installato, si stima una potenza installabile sui fabbricati esistenti variabile dai 73 ai 96 GW". A questa potenza, evidenziano i ricercatori dell'Ispra, si potrebbe aggiungere quella installabile in aree di parcheggio, in corrispondenza di alcune infrastrutture, in aree dismesse o in altre aree impermeabilizzate; "ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW". Energia producibile senza particolari impatti ambientali e conflitti sociali.

Pertanto, i sottoscritti

CHIEDONO

alla S.V., per quanto di competenza, la motivata valutazione di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la **declaratoria di non compatibilità ambientale**, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Tanto porto a conoscenza delle altre Amministrazioni pubbliche in indirizzo a fini di opportuna informazione per le rispettive attività istituzionali.

Ringraziamo per l'attenzione prestata, confidando che le pubbliche istituzioni che ci rappresentano intendano rispettare l'articolo 9 della costituzione e applicare le leggi esistenti per la tutela ambientale e per la corretta gestione del territorio.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Allegato 2 - Copia dei documenti di riconoscimento in corso

Montauco (Manciano, GR), 29/07/2024

I dichiaranti
Maria Delia Scimone
Flavia Fiori